



Regolamento Polizza Tutela Giudiziaria

La polizza è stipulata, in qualità di contraente, dal Sindacato Nazionale Funzionari Imprese Assicuratrici (SNFIA) a favore dei propri iscritti (assicurati). Tutti i rapporti con la Società assicuratrice sono intrattenuti, in via esclusiva, dal contraente SNFIA.

~~~~~

### 1. CHI SONO GLI ASSICURATI

Gli iscritti allo SNFIA **in attività lavorativa** ed in regola con il pagamento della quota associativa.

### 2. COSA ASSICURA LA POLIZZA

- gli onorari, diritti e spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo;
- gli eventuali onorari, diritti e spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata dalla Società assicuratrice;
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con la Società assicuratrice;
- le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- le spese di giustizia;
- le spettanze degli arbitri qualora la soluzione della controversia venga demandata alla procedura arbitrale.

Tipologia delle controversie:

- **"attive"** se promosse dall'iscritto per rivendicare il riconoscimento di diritti derivanti da previsioni contrattuali e di legge nei confronti del datore di lavoro o degli istituti o Enti pubblici che gestiscono la previdenza;
- **"passive"** se la vertenza è instaurata contro l'iscritto. Il ricorso contro licenziamenti o provvedimenti disciplinari è considerato controversia passiva.

### **3. IN QUALE AMBITO OPERA**

Le garanzie valgono esclusivamente per atti e fatti accaduti **nell'ambito dell'attività lavorativa**, svolta dall'iscritto per conto dell'impresa di cui è dipendente al momento del verificarsi dell'evento.

### **4. PER QUALI GARANZIE**

- A. **controversie individuali relative al rapporto di lavoro dipendente;**
- B. **controversie in materia previdenziale con istituti o enti pubblici di assicurazioni previdenziali o sociali;**
- C. **difesa in procedimenti penali** per delitti colposi o contravvenzioni inerenti a fatti connessi all'espletamento delle mansioni previste come lavoratore dipendente. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
- D. **arbitrati** per la decisione di controversie.

### **5. ESTENSIONE TERRITORIALE E MASSIMALE**

La garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

Il massimale assicurato per evento è di € 8.000 (ottomila).

### **6. DECORRENZA E DURATA DELLA POLIZZA**

La polizza è di durata annuale e decorre dal 1° ottobre 2004. Le garanzie operano per eventi che hanno avuto origine dopo la decorrenza della polizza, salva la deroga di cui al successivo punto 7.

### **7. OPERATIVITÀ DELLE GARANZIE**

In parziale deroga a quanto stabilito dal paragrafo 6 la garanzia per le controversie attive, di cui al paragrafo 2, opera trascorsi sei mesi dall'attivazione della polizza.

## **8. CESSAZIONE DELLA POLIZZA – ULTRATTIVITÀ DELLA TUTELA**

In caso di rescissione, o mancato rinnovo del contratto alla scadenza della prima annualità, i procedimenti giudiziari ancora pendenti continueranno ad essere coperti dalla garanzia attivata al momento della denuncia dell'evento assicurativo, sino all'esaurimento del massimale a condizione che, per tutto il periodo, l'iscritto sia in regola con la quota associativa. Queste ultime condizioni varranno anche qualora, a causa di pensionamento o per qualsiasi altro motivo, l'assicurato risolva il rapporto di lavoro.

## **9. FASE ISTRUTTORIA**

L'iscritto che si trovi in una delle situazioni descritte nel paragrafo 2 (controversie **attive** o **passive**), deve inviare richiesta di intervento (a mezzo dell'allegato "**Avviso di sinistro**") corredata da idonea e completa documentazione, a:

**SNFIA – Segreteria Tutela Giudiziaria  
via E. De Amicis, 33 – 20123 Milano**

La Segreteria, verificata la regolarità dei requisiti, sottopone il caso all'esame del proprio consulente al quale è riservata la facoltà di acquisire, qualora lo ritenga opportuno, ulteriori elementi rivolgendosi direttamente all'interessato.

La stessa Segreteria esperirà, quando il caso segnalato ne abbia i necessari requisiti, tutti i possibili tentativi di giungere, anche con l'ausilio del proprio consulente ad un soddisfacente componimento della controversia.

Non verrà dato seguito alle richieste che dovessero risultare in contrasto con i fini istituzionali del Sindacato ovvero pregiudicare, per le loro caratteristiche, l'esito di trattative in corso a qualsiasi livello contrattuale.

Premesso quanto sopra, la decisione di affrontare giudizialmente la vertenza è riservata unicamente al giudizio insindacabile dello SNFIA.

## **10. INCARICO AL LEGALE**

Una volta assunta la decisione di affrontare il giudizio, l'iscritto potrà avvalersi dell'opera di un legale fiduciario accreditato presso lo SNFIA o affidare l'incarico ad un legale di propria scelta. Nella seconda opzione eventuali richieste di fondi spese dovranno essere assolte dall'iscritto, salvo conguaglio alla conclusione del grado di giudizio adito.

Qualora la lite fosse ritenuta priva di elementi di fondatezza o temeraria, l'iscritto potrà intentarla a proprie spese fermo restando che, in caso di

sentenza definitiva favorevole, l'assicuratore rimborserà, a chi ne avrà titolo, la quota parte delle spese che non sarà possibile ripetere dalla parte soccombente.

## **NOTA BENE**

SNFIA si riserva, in qualsiasi momento, la facoltà di apportare al testo del presente regolamento emendamenti, integrazioni e modifiche che si renderanno necessari.

ottobre 2004